*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 127° — Numero 20**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 25 gennaio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).**

**Per evitare l'interruzione dell'invio, si invitano gli interessati a rinnovare l'abbonamento utilizzando preferibilmente i moduli di conto corrente personalizzati già inviati.**

## SOMMARIO

*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

**1985**



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 gennaio 1986.

**Approvazione del trasferimento alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Ltd., in Londra, dell'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Alliance Assurance Company Ltd., in Londra.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dello ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le istanze in data 11 gennaio 1985, con le quali la Sun Insurance Office Ltd., con sede in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, e la Alliance Assurance Company Ltd., con sede in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni e condizioni relative al trasferimento alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun dell'intero portafoglio assicurativo della Alliance, con effetto dal 1° gennaio 1985;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze e la successiva integrazione ed in particolare la convenzione stipulata in data 27 dicembre 1984, in Genova, avanti al notaio dott. Giuseppe Moro, tra il rappresentante generale per l'Italia della Alliance ed il procuratore speciale della rappresentanza generale per l'Italia della Sun, recante le condizioni e le modalità per il trasferimento del portafoglio in questione;

Visti i decreti ministeriali in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, dai quali risulta che la rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Ltd. è autorizzata ad esercitare in Italia tutte le assicurazioni esercitate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Alliance Assurance Company Ltd.;

Vista la nota n. 524454 in data 17 dicembre 1985 con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione del trasferimento di portafoglio di cui trattasi;

Vista la comunicazione in data 18 luglio 1985 con la quale l'organo di controllo sulle assicurazioni del Regno Unito ha espresso il proprio parere favorevole all'operazione in questione, ai sensi dell'art. 21 della direttiva CEE n. 73/239;

Ritenuto che per il trasferimento del portafoglio assicurativo in questione ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, con effetto dal 1° gennaio 1985, la convenzione, concernente le condizioni e le modalità del trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Alliance Assurance Company Ltd., con sede in Londra (Gran Bretagna) alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Ltd., con sede in Londra (Gran Bretagna), stipulata in data 27 dicembre 1984 dalle rappresentanze generali per l'Italia delle predette società in forza delle deliberazioni assunte in data 3 ottobre 1984 dai consigli di amministrazione delle medesime società.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica italiana già concesse alla Alliance Assurance Company Ltd., con sede in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1986

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**86A0552**

# MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 13 gennaio 1986.

**Mantenimento a carico dello Stato di determinati obblighi tariffari per i trasporti di persone e di cose sulla rete dell'ente Ferrovie dello Stato.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e sulle ferrovie dello Stato» di cui al regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni»;

Viste le «Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 novembre 1955, n. 1108, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto interministeriale Trasporti-Tesoro 24 giugno 1959, n. 5795, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 maggio 1969, n. 241;

Vista la legge 13 agosto 1979, n. 384;

Visto il decreto interministeriale Trasporti-Tesoro 8 giugno 1962, n. 4516, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790;

Ritenuto che debba farsi luogo al mantenimento, per effettive esigenze pubbliche, a carico dello Stato e nei limiti dello stanziamento di bilancio, di determinati obblighi tariffari per i trasporti di persone e cose sulla rete dell'ente Ferrovie dello Stato;

Riscontrata la necessità, per motivi d'interesse sociale e pubblico, di:

*a)* assicurare a categorie di persone economicamente deboli, o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dello Stato, la possibilità di circolare nell'ambito del territorio dello Stato, con particolare considerazione a coloro che sono obbligati a viaggiare per motivi di lavoro o di studio;

*b)* soddisfare l'interesse alla difesa dello Stato, accordando agevolazioni tariffarie al personale appartenente all'Amministrazione militare;

*c)* assicurare a persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato o a persone investite di cariche particolarmente rappresentative dello Stato la gratuità del trasporto e la possibilità di viaggiare in condizioni di sicurezza;

*d)* soddisfare le esigenze di servizio connesse con l'esercizio di attività ferroviaria, accordando concessioni tariffarie a persone che debbano viaggiare nell'esercizio di compiti di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti;

*e)* favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa, accordando facilitazioni tariffarie per il trasporto di giornali e pubblicazioni;

*f)* favorire gli interessi economici nazionali agevolando il trasporto di prodotti destinati ai mercati esteri e sostenere le economie locali agevolando i trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse;

Considerato che si intendono mantenuti i biglietti gratuiti o gli scontrini validi per riduzioni tariffarie — già emessi nel 1985 — fino alla scadenza indicata sugli stessi;

Considerato che si intendono mantenute le agevolazioni ai trasporti internazionali derivanti dall'accordo fra l'Italia e l'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste del 22 ottobre 1955 e del 13 settembre 1985, nonchè dal trattato istitutivo della CECA del 18 aprile 1951;

Ritenuto che sono conservate quelle concessioni o quelle agevolazioni di cui a speciali convenzioni con l'ente Ferrovie dello Stato;

Considerato che l'onere relativo al mantenimento degli obblighi tariffari di cui al presente decreto è contenuto nei limiti degli stanziamenti di bilancio dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'esercizio 1986, in quanto il loro importo globale è presuntivamente valutato in lire 1.100 miliardi sul capitolo di uscita 4634 «Somme dovute dal Ministero del tesoro a titolo di compensazioni finanziarie per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico»;

Decreta:

Gli obblighi tariffari da mantenere a carico dello Stato, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790, citato in premessa, per i trasporti sulla rete dell'ente Ferrovie dello Stato sono individuati nei seguenti:

1) *Obblighi tariffari comportanti la gratuità del trasporto:*

*a)* uso delle carrozze salone per i viaggi di servizio delle personalità di cui all'art. 2, punto 1), della legge 21 novembre 1955, n. 1108, e successive modificazioni;

*b)* uso dei compartimenti riservati per i viaggi di servizio dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle Camere legislative, del Presidente della Corte costituzionale e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

*c)* carte di libera circolazione ai senatori ed ai deputati in carica, secondo le modalità di cui all'art. 5 della legge n. 1108/1955;

*d)* carte di libera circolazione ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384;

*e)* carte di libera circolazione alle persone e categorie qui di seguito indicate:

Presidenti della Repubblica, usciti di carica;
giudici ordinari della Corte costituzionale, in carica;
Ministri e Sottosegretari di Stato, in carica;
primo presidente della Corte suprema di cassazione, in carica;
procuratore generale della Corte suprema di cassazione, in carica;
presidente del Consiglio di Stato, in carica;
presidente della Corte dei conti, in carica;
avvocato generale dello Stato, in carica;
presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in carica;
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in carica;
presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in carica;
segretario generale della Presidenza della Repubblica, in carica;
segretari generali delle due Camere del Parlamento, in carica;
decorati di medaglie d'oro al valor militare;

*f)* carte di libera circolazione alle persone di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1955, n. 1108;

*g)* carte di libera circolazione, su richiesta del Ministro dei trasporti, a persone che debbano viaggiare nell'esercizio di compiti di diretta collaborazione del Ministro stesso;

*h)* biglietti gratuiti di cui all'art. 17 della legge n. 1108/1955;

2) *Obblighi tariffari comportanti riduzioni sul prezzo del trasporto:*

*a)* tariffe agevolate previste dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, e successive modificazioni, limitatamente ai viaggi in licenza e per servizio delle reclute e degli appartenenti alle Forze armate;

*b)* tariffe agevolate per i viaggi dei partecipanti alle elezioni politiche, amministrative e referendarie, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articoli 116 e 117, e alla legge 26 maggio 1969, n. 241;

*c)* tariffe agevolate per i trasporti fra il Continente e la Sardegna, secondo le modalità di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588;

*d)* tariffe agevolate di cui al decreto interministeriale 8 giugno 1962, n. 4516, e successive modificazioni, limitatamente alle seguenti:

concessione speciale *B* - «Trasporti per conto dello Stato»;
concessione speciale *G* - «Trasporti per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.)»;
concessione speciale II - «Indigenti inviati in luoghi di cura»;
concessione speciale III - «Ciechi»;
concessione speciale VIII - «Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio limitatamente al trasporto delle persone»;
concessione speciale IX - «Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio per i viaggi di accertamenti sanitari e di cure. Congiunti di caduti in guerra o per servizio per i viaggi di accertamenti sanitari e di visita alle tombe»;
concessione speciale X - «Minorenni o interdetti di mente rimasti orfani a causa della guerra o per servizio»;
concessione speciale XI - «Croce rossa italiana»;
tariffa speciale 103 - «Derrate e prodotti ortofrutticoli»;
tariffa speciale 107 - «Giornali e altre pubblicazioni periodiche»;
tariffa eccezionale 204 - «Cereali, farina e paste da minestra»;
trasporti internazionali attraverso il porto di Trieste;
trasporti internazionali CECA;
trasporti di sostanze minerali gregge e loro prodotti, lavorati nelle isole;

3) *Obblighi tariffari comportanti la concessione di abbonamenti ridotti per studenti, impiegati, operai e braccianti* di cui alla tariffa n. 22, con esclusione dei beneficiari di cui al punto 3) dell'art. 44 delle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato», approvate con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, e alla tariffa n. 23 delle medesime «Condizioni e tariffe».

Roma, addì 13 gennaio 1986

*Il Ministro:* SIGNORILE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1986*
*Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 22*

---

NOTE

*Note alle premesse:*

— La legge 21 novembre 1955, n. 1108, contiene disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

— Il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, concerne l'approvazione del testo unico delle leggi che recano norme per l'elezione della Camera dei deputati.

— Il decreto interministeriale 24 giugno 1959, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 17 ottobre 1959.

— La legge 26 maggio 1969, n. 241, concerne agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

— La legge 13 agosto 1979, n. 384, concerne il trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo.

— Il decreto interministeriale 8 giugno 1962, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* edizione speciale n. 334 del 31 dicembre 1962.

— La legge 11 giugno 1962, n. 588, concerne il piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna.

— La legge 22 dicembre 1984, n. 887, contiene disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

— La legge 17 maggio 1985, n. 210, ha istituito l'Ente «ferrovie dello Stato».

— Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790, all'art. 4 detta nuove disposizioni sulle concessioni di viaggio nonché sulle riduzioni e sulle agevolazioni tariffarie sulle ferrovie dello Stato.

*Note al testo:*

— Punto 1, lettera *a)*: L'art. 2, punto 1), della legge 21 novembre 1955, n. 1108, si riferisce: «Ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per i trasporti in carica».

— Punto 1, lettera *c)*: L'art. 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, così dispone: «Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete, secondo apposite convenzioni con il Ministro del tesoro nelle quali dette carte saranno valutate con una riduzione del 70 per cento sul prezzo di tariffa:

1) ai Senatori e ai Deputati al Parlamento della Repubblica, fino alla cessazione del mandato;

2) ai Senatori e ai Deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe le Camere.

Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di treno».

— Punto 1, lettera *d)*: L'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, è così formulato: «I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo indicati nell'articolo 1, per quanto non previsto in materia normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale; secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi rappresentanti è concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero annuo massimo di 40 biglietti aerei tra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti».

— Punto 1, lettera *f)*: L'art. 15 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è il seguente: «Su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di servizio alle persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato».

— Punto 1, lettera *h)*: L'art. 17 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è il seguente: «Il Ministro per i trasporti ha facoltà di concedere, in casi particolari, biglietti gratuiti per un viaggio di andata e ritorno, in numero non superiore a 30 al mese».

— Punto 2, lettera *a)*: Per il decreto 24 giugno 1959, vedi le note alle premesse.

— Punto 2, lettera *b)*: Il testo degli articoli 116 e 117 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è il seguente:

«Art. 116. — In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata l'applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni».

«Art. 117. — Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa».

— Punto 2, lettera *b)*: Per la legge 26 maggio 1969, n. 241, vedi le note alle premesse.

— Punto 2, lettera *c)*: Per la legge 11 giugno 1962, n. 588, vedi le note alle premesse.

— Punto 2, lettera *d)*: Per il decreto interministeriale 8 giugno 1962, vedi le note alle premesse.

**86A0518**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1985.

**Elenco delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi alla utilizzazione del sistema Medlars per l'anno solare 1986.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, ed in particolare l'art. 1, lettera *H*);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 9, quarto comma;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha stipulato in data 23 gennaio 1979, una convenzione con The Library of Medicine, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, con la quale sono stati stabiliti piani di intesa comune a beneficio dei programmi di ricerca sanitaria dei rispettivi Paesi mediante la utilizzazione del sistema Medlars, diretto all'acquisizione di dati scientifici e che l'art. 1 del predetto accordo garantisce all'Istituto superiore di sanità l'esclusiva in Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, n. 1566, con il quale sono state determinate le tariffe annuali dovute per il collegamento al predetto sistema Medlars;

Ravvisata la necessità di utilizzare a tempo pieno il predetto sistema Medlars al fine di ridurre i costi di gestione;

Considerato altresì che i dati scientifici acquisiti attraverso l'utilizzazione del predetto sistema Medlars potranno essere utilizzati dall'Istituto superiore di sanità per i propri fini istituzionali;

Decreta:

Le amministrazioni pubbliche e gli istituti privati di riconosciuto valore scientifico autorizzati ad usufruire del sistema Medlars per l'anno solare 1986, sono i seguenti:

Associazione «Oasi Maria SS.» - Troina (Enna);

Biblioteca medica statale - Roma;

Centro A.C.L.I. ricerche medico statistiche - Roma;

Consiglio nazionale delle ricerche - Controllo malattie da infezione - Roma;

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di fisiologia clinica - Pisa;

Ente farmacologico italiano - Napoli;

Ente ospedaliero di Bormio e Sondalo - Sondalo (Sondrio);

Fondazione «Smith Kline» - Milano;

Fondazione «S. Romanello del Monte Tabor» - Istituto scientifico S. Raffaele - Milano;

Istituto Giannina Gaslini - Genova;

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani - Ancona;

Istituti fisioterapici ospedalieri - Roma;

Istituto oncologico romagnolo - Forlì;

Istituti ortopedici Rizzoli - Comitato tecnico scientifico - Bologna;

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova;

Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise «G. Caporale» - Teramo;

Lega italiana per la lotta contro i tumori - Sezione di Sondrio - Sondrio;

Nutrition Foundation of Italy - Milano;

Ospedale maggiore - Milano;

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale BO/28 - Bologna;

Regione Lazio - Assessorato igiene e sanità - Roma;

Regione Friuli-Venezia Giulia - Unità sanitaria locale PN/11 - Pordenone;

Regione Umbria - Dipartimento per i servizi sociali - Perugia;

Unità sanitaria locale AL/73 - Ospedale San Giacomo - Novi Ligure (Alessandria);

Unità sanitaria locale NA/44 - Ospedale Ascalesi - Sezione di gastroenterologia - Napoli;

Unità sanitaria locale PR/4 - Centro oncologico - Parma;

Università cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di medicina e chirurgia - Istituto di radiologia - Roma;

Università degli studi - Bari;

Università degli studi - Facoltà di medicina e chirurgia - Brescia;

Università degli studi «Gabriele D'Annunzio» - Istituto di farmacologia - Chieti;

Università degli studi - Facoltà di medicina e chirurgia - L'Aquila;

Università degli studi - Milano;

Università degli studi - Istituto di semeiotica medica - Modena;

Università degli studi - C.U.G.A.S. - Padova;

Università degli studi - Palermo;

Università degli studi - Dipartimento di farmacologia - Ente ospedaliero «S. Matteo» - Pavia;

Università degli studi - Dipartimento di medicina interna e terapia medica - Pavia;

Università degli studi - Perugia;

Università degli studi «La Sapienza» - Quarta cattedra di microbiologia - Roma;

Università degli studi «La Sapienza» - Roma;

Università degli studi «La Sapienza» - Clinica otorinolaringoiatrica - Roma;

Università degli studi «Tor Vergata» - Dipartimento di medicina sperimentale e scienze biologiche - Roma;

Università degli studi - Istituto di anatomia umana normale - Sassari;

Università degli studi - Siena;

Università degli studi - Istituto di medicina interna - Torino;

Università degli studi - Istituto di medicina del lavoro - Torino;

Università degli studi - Trieste;

Università degli studi - Verona.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato per l'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1985

*Il Ministro:* DEGAN

86A0443

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 1986.

**Nuova misura del diritto fisso per gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci importati temporaneamente dalla Turchia.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Visto l'art. 10 della legge 4 agosto 1984, n. 467, che ha modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente;

Ritenuto che tra l'Italia e la Turchia si è convenuto di addivenire alla specifica regolamentazione dell'imposizione fiscale sui veicoli per il trasporto di merci su strada temporaneamente importati nei due Paesi;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Turchia ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono soggetti, in Italia, al pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nella misura di L. 6.000 per ogni tonnellata, o frazione di merce trasportata per

percorrenze in territorio italiano inferiore a 100 km e di L. 9.000 per ogni tonnellata, o frazione, di merce trasportata per percorrenze superiori a 100 km.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1986

*Il Ministro delle finanze*
VISENTINI

*Il Ministro dei trasporti*
SIGNORILE

**86A0468**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 gennaio 1986.

**Determinazione del contributo per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri per l'anno 1985.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, che prevede la determinazione di un contributo capitario annuo per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri;

Considerata l'impossibilità di reperire, come negli anni decorsi, i dati inerenti al costo medio per assicurato per l'anno 1984 in conseguenza della normativa riguardante la estinzione degli enti mutualistici e l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Considerata peraltro la permanenza dell'obbligo di procedere alla determinazione del contributo di cui trattasi, in attesa dell'attuazione dell'art. 57, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che per quanto attiene alla categoria dei mezzadri e coloni concessionari di fondi che richiedono un fabbisogno annuo di manodopera pari o superiore alle centoventi giornate, determinerà un contributo sociale di malattia complessivo e quindi assorbente dell'assistenza farmaceutica;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di determinare l'entità del contributo capitario per l'anno 1985 nella stessa misura fissata per l'anno 1984, salvo conguaglio;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera *m*), del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Il contributo capitario di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è determinato, per l'anno 1985 nella medesima misura stabilita per l'anno 1984, salvo conguaglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1986

p. *Il Ministro:* BORRUSO

NOTA

*Nota al dispositivo:*

L'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, che prevede la determinazione di un contributo capitario annuo per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri, è il seguente:

«All'assistenza predetta provvederà l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con un contributo capitario a carico dei coloni e mezzadri nella misura di un terzo e dei rispettivi concedenti nella misura di due terzi, determinato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio precedente e, per il primo anno di gestione, in relazione al costo delle erogazioni di dette prestazioni rilevate dal bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie».

**86A0355**

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 2 settembre 1985, n. **832.**

**Autorizzazione all'associazione «Centro Ilse», in Milano, ad accettare una donazione.**

N. 832. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'associazione «Centro Ilse», in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un fabbricato sito in Milano, via Elba n. 21, del valore di L. 1.200.000.000, disposta dalla «Saul Societè Anonime», in Vaduz (Liechtenstein), con atto 30 settembre 1981, n. 32018 di repertorio, a rogito dott. Paolo De Marchi, notaio in Milano, registrato a Milano in data 9 ottobre 1981 al n. 17901.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986*
*Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 117*

**86G0050**

DECRETO 31 ottobre 1985, n. **833.**

**Trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla seconda Università di Roma all'Università «La Sapienza» di Roma.**

N. 833. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° novembre 1985, il posto di tecnico laureato già assegnato alla cattedra di anatomia chirurgica e corso d'operazioni della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma, viene trasferito all'istituto di patologia generale (per le esigenze della terza cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986*
*Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 122*

**86G0051**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende sottoelencate, a decorrere dalle date al lato specificate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *New Daily American*, sede e stabilimento a Roma, a decorrere dal 24 febbraio 1985:
periodo: dal 24 agosto 1985 al 27 novembre 1985;
delibera CIPI del 30 marzo 1983 con effetto dal 28 febbraio 1982.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *New Daily American*, sede e stabilimento a Roma, a decorrere dal 24 febbraio 1985:
periodo: dal 28 novembre 1985 al 25 febbraio 1986;
delibera CIPI del 30 marzo 1983 con effetto dal 28 febbraio 1982.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *Tipografia Fausto Falilli*, sede legale e stabilimento a Roma, a decorrere dal 3 ottobre 1984:
periodo: dal 5 ottobre 1985 al 3 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985;
delibera CIPI del 3 ottobre 1984 con effetto dal 1° gennaio 1984.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *Eurosol* di Nettuno (Roma), a decorrere dal 22 luglio 1984:
periodo: dal 26 luglio 1985 al 23 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985;
delibera CIPI del 23 dicembre 1981 con effetto dal 29 dicembre 1980.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *Medital S.r.l.* di Pomezia (Roma), a decorrere dal 29 luglio 1980:
periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 9 marzo 1982;
delibera CIPI del 29 gennaio 1981 con effetto dal 1° gennaio 1980.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Renx Italia* di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 novembre 1983:
periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984;
delibera CIPI del 28 aprile 1982 con effetto dal 1° settembre 1981.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Geri* di Roma, a decorrere dal 9 gennaio 1984:
periodo: dal 6 ottobre 1985 al 3 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 12 gennaio 1981.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sirem* di Pomezia (Roma), a decorrere dal 24 gennaio 1985:
periodo: dal 20 luglio 1985 al 31 ottobre 1985;
delibera CIPI del 20 luglio 1983 con effetto dal 26 ottobre 1982.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Gladiator pelletterie*, con sede e stabilimentò in Ariccia (Roma), a decorrere dal 12 dicembre 1984:
periodo: dal 10 giugno 1985 al 15 settembre 1985;
delibera CIPI del 12 giugno 1984 con effetto dal 5 settembre 1983.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Crown Fashion for man*, sede e stabilimento in Roma, a decorrere dal 30 agosto 1984:
periodo: dal 3 marzo 1985 al 5 giugno 1985;
delibera CIPI del 19 maggio 1983 con effetto dal 30 agosto 1982.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comiro* di Pomezia (Roma), a decorrere dal 24 giugno 1983:
periodo: dal 22 giugno 1985 al 18 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984;
delibera CIPI del 18 aprile 1979 con effetto dal 1° luglio 1979.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *Unidal*, sede in Milano e deposito di Roma, a decorrere dal 27 dicembre 1981:
periodo: dal 1° gennaio 1983 al 13 aprile 1983;
delibera CIPI del 27 gennaio 1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *Unidal*, sede in Milano e deposito di Roma, a decorrere dal 27 dicembre 1981:
periodo: dal 14 aprile 1983 al 10 ottobre 1983;
delibera CIPI del 27 gennaio 1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *Unidal*, sede in Milano e deposito di Roma, a decorrere dal 27 dicembre 1981:
periodo: dall'11 ottobre 1983 al 7 aprile 1984;
delibera CIPI del 27 gennaio 1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *Unidal*, sede in Milano e deposito di Roma, a decorrere dal 27 dicembre 1981:
periodo: dall'8 aprile 1984 al 4 ottobre 1984;
delibera CIPI del 27 gennaio 1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *Unidal*, sede in Milano e deposito di Roma, a decorrere dal 27 dicembre 1981:
periodo: dal 5 aprile 1984 al 4 ottobre 1984;
delibera CIPI del 27 gennaio 1978 con effetto dal 1° gennaio 1978..

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *Unidal*, sede in Milano e deposito di Roma, a decorrere dal 27 dicembre 1981:
periodo: dal 3 aprile 1985 al 1° luglio 1985;
delibera CIPI del 27 gennaio 1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *Flexbed* di Frosinone, a decorrere dal 31 gennaio 1985:
periodo: dal 1° agosto 1985 al 5 novembre 1985;
delibera CIPI del 3 agosto 1984 con effetto dal 1° febbraio 1983.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *Flexbed* di Frosinone, a decorrere dal 31 gennaio 1985:
periodo: dal 6 novembre 1985 al 3 febbraio 1986;
delibera CIPI del 3 agosto 1984 con effetto dal 1° febbraio 1983.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *Pantalonificio fiorentino* di Frosinone, a decorrere dal 4 luglio 1982:
periodo: dal 21 giugno 1985 al 17 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1983;
delibera CIPI del 27 maggio 1982 con effetto dal 6 luglio 1981.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *Visea* di Frosinone, a decorrere dal 6 aprile 1983:
periodo: dal 7 luglio 1984 al 4 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1984;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 23 marzo 1981.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *Patty* di Frosinone, a decorrere dal 12 luglio 1982:
periodo: dal 27 settembre 1985 al 25 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1983;
delibera CIPI dell'11 luglio 1980 con effetto dal 31 gennaio 1980.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Arcolor* di Pontecorvo (Frosinone), a decorrere dal 19 febbraio 1984:
periodo: dal 18 agosto 1985 al 15 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 21 febbraio 1983.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carto Sud* di Isoletta d'Arce (Frosinone), a decorrere dal 17 marzo 1983:
periodo: dall'8 settembre 1985 al 6 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984;
delibera CIPI del 4 febbraio 1983 con effetto dal 15 marzo 1982.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cartiera Emilio Boimond* di Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 14 novembre 1982:
periodo: dal 31 luglio 1985 al 28 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984;
delibera CIPI del 16 giugno 1978 con effetto dal 5 dicembre 1977.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *Società Giacomo Lucernari* di Anitrella (Frosinone), a decorrere dal 14 aprile 1984:
periodo: dal 17 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985;
delibera CIPI dell'11 luglio 1980 con effetto dal 1° settembre 1979.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *Vita Mayer* di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 26 giugno 1978:
periodo: dal 29 marzo 1985 al 24 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1979;
delibera CIPI del 16 novembre 1978 con effetto dal 26 giugno 1978.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *Società Autoelectronic* di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 6 luglio 1984:
periodo: dal 9 luglio 1985 al 4 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985;
delibera CIPI del 29 gennaio 1981 con effetto dal 4 luglio 1980.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Meridalma* di Anagni (Frosinone), a decorrere dall'8 agosto 1983:
periodo: dal 7 febbraio 1985 al 5 maggio 1985;
primo decreto ministeriale dell'11 luglio 1984;
delibera CIPI del 5 agosto 1980 con effetto dal 1° marzo 1980.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica Lux* di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 23 novembre 1981:
periodo: dal 12 febbraio 1985 all'8 agosto 1985;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983;
delibera CIPI del 22 febbraio 1980 con effetto dal 23 maggio 1979.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *Frine Fashion* di Pontinia (Latina), a decorrere dal 30 ottobre 1983:
periodo: dal 26 luglio 1985 al 24 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984;
delibera CIPI dell'11 luglio 1979 con effetto dal 26 novembre 1979.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cavel* di Formia (Latina), a decorrere dal 4 luglio 1981:
periodo: dal 27 settembre 1983 al 1° gennaio 1984;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982;
delibera CIPI del 16 novembre 1978 con effetto dal 10 luglio 1978.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cavel* di Formia (Latina), a decorrere dal 4 luglio 1981:
periodo: dal 2 gennaio 1984 al 29 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982;
delibera CIPI del 16 novembre 1978 con effetto dal 10 luglio 1978.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cavel* di Formia (Latina), a decorrere dal 4 luglio 1981:
periodo: dal 30 giugno 1984 al 26 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982;
delibera CIPI del 16 novembre 1978 con effetto dal 10 luglio 1978.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cavel* di Formia (Latina), a decorrere dal 4 luglio 1981:
periodo: dal 27 dicembre 1984 al 26 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982;
delibera CIPI del 16 novembre 1978 con effetto dal 10 luglio 1978.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *Ingred* di Aprilia (Latina), a decorrere dal 30 aprile 1983:
periodo: dal 23 luglio 1985 al 21 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984;
delibera CIPI del 9 ottobre 1980 con effetto dal 2 maggio 1980.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *Società E.S.B.* di Aprilia (Latina), a decorrere dal 29 settembre 1983:
periodo: dal 24 dicembre 1985 al 21 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 28 aprile 1982 con effetto dal 1° ottobre 1981.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Mollica* di Napoli, a decorrere dal 15 ottobre 1983:
periodo: dal 13 luglio 1985 all'8 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984;
delibera CIPI del 24 giugno 1978 con effetto dal 2 maggio 1978.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *Calzaturificio Cisa* di Napoli, a decorrere dall'8 febbraio 1983:
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 25 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984;
delibera CIPI del 28 aprile 1982 con effetto dal 26 ottobre 1981.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Osci* di Napoli, a decorrere dal 9 gennaio 1984:
periodo: dal 9 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 12 gennaio 1981.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Iris* di Torre del Greco (Napoli), a decorrere dal 13 luglio 1984:
periodo: dal 17 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985;
delibera CIPI del 24 giugno 1982 con effetto dal 16 luglio 1981.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cartonplastica meridionale*, stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 18 maggio 1983:
periodo: dal 15 novembre 1983 al 20 febbraio 1984;
delibera CIPI del 5 novembre 1979 con effetto dal 1° luglio 1979;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 luglio 1985.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cartonplastica meridionale*, stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 18 maggio 1983:
periodo: dal 21 febbraio 1984 al 22 maggio 1984;
delibera CIPI del 5 novembre 1979 con effetto dal 1° luglio 1979;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 luglio 1985.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Stopfire* di Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 7 dicembre 1984:
periodo: dal 10 settembre 1985 al 9 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985;
delibera CIPI del 24 giugno 1982 con effetto dal 7 dicembre 1981.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. De Concilio* di Calsanuovo (Napoli), a decorrere dal 19 gennaio 1981:
periodo: dal 26 settembre 1985 al 24 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1981;
delibera CIPI del 24 giugno 1978 con effetto dal 7 gennaio 1980.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *Orlificio partenopeo* di Afragola (Napoli), a decorrere dal 16 gennaio 1983:
periodo: dal 6 luglio 1985 al 3 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984;
delibera CIPI del 5 dicembre 1979 con effetto dal 23 luglio 1979.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda *Fram* di Ottaviano (Napoli), a decorrere dal 28 aprile 1983:
periodo: dal 22 luglio 1985 al 19 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984;
delibera CIPI dell'11 giugno 1979 con effetto dal 1° gennaio 1979.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Meriplastica*, stabilimento di Volla (Napoli), a decorrere dal 26 novembre 1983:
periodo: dal 22 agosto 1985 al 19 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI dell'11 giugno 1979 con effetto dal 2 febbraio 1979.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *Officine meccaniche Ruggiero Altavilla* di Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 7 dicembre 1981:
periodo: dal 15 novembre 1985 al 12 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 29 settembre 1982;
delibera CIPI del 21 settembre 1978 con effetto dal 12 giugno 1978.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica Casarte* di Salerno, a decorrere dal 12 dicembre 1981:
periodo: dal 23 agosto 1985 al 20 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982;
delibera CIPI del 12 dicembre 1978 con effetto dal 18 settembre 1978.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Folonari A.C.V.*, stabilimento in Scafati (Salerno), a decorrere dal 20 febbraio 1984:
periodo: dal 23 maggio 1985 al 20 agosto 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 28 ottobre 1982 con effetto dal 22 febbraio 1982.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fibrosud*, con stabilimento in Airola (Benevento), a decorrere dal 3 gennaio 1985:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 5 ottobre 1985;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 6 luglio 1981.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fibrosud*, con stabilimento in Airola (Benevento), a decorrere dal 3 gennaio 1985:
periodo: dal 6 ottobre 1985 al 3 gennaio 1986;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 6 luglio 1981.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *Marty confezioni* di Pescara, a decorrere dal 13 novembre 1983:
periodo: dal 12 agosto 1985 al 9 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985;
delibera CIPI del 9 luglio 1981 con effetto dal 20 ottobre 1980.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda *Industria laniera abruzzese - I.L.A. di V. Merlino e F.lli*, sede in Taranta Peligna (Chieti) e stabilimento di Taranta Peligna, a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 4 luglio 1985 al 1° ottobre 1985;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 20 ottobre 1980.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda *Industria laniera abruzzese - I.L.A. di V. Merlino e F.lli*, sede in Taranta Peligna (Chieti) e stabilimento di Taranta Peligna, a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 2 ottobre 1985 al 30 dicembre 1985;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 20 ottobre 1980.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *Industria laniera abruzzese - I.L.A. di V. Merlino e F.lli*, sede in Taranta Peligna (Chieti) e stabilimento di Pescara, a decorrere dal 20 novembre 1983:
periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 agosto 1985;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 20 ottobre 1980.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. P.A.C.* di Lanciano (Chieti), a decorrere dal 23 marzo 1984:
periodo: dal 25 giugno 1985 al 21 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI dell'8 luglio 1981 con effetto dal 30 marzo 1981.

59) Lavoratori licenziati dalla azienda *Camiceria Nuovo Giglio* di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 16 luglio 1983:
periodo: dal 12 luglio 1985 al 7 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984;
delibera CIPI del 12 dicembre 1978 con effetto dal 2 giugno 1978.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda *Munari Fondo* di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 16 aprile 1983:
periodo: dal 12 aprile 1985 al 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984;
delibera CIPI del 28 ottobre 1982 con effetto dal 19 aprile 1982.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Ceramica Rinascita* di Cellino Attanasio (Teramo), a decorrere dal 3 febbraio 1983:
periodo: dal 3 maggio 1984 al 31 luglio 1984;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984;
delibera CIPI del 20 luglio 1983 con effetto dal 30 settembre 1981.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *I.R.A.* di Pineto (Teramo), a decorrere dal 15 agosto 1983:
periodo: dal 16 novembre 1984 al 13 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984;
delibera CIPI del 29 gennaio 1981 con effetto dal 25 agosto 1980.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda *Silpa* di Castellalto (Teramo), a decorrere dal 28 gennaio 1984:
periodo: dal 4 novembre 1984 al 1° febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985;
delibera CIPI del 27 maggio 1982 con effetto dal 1° febbraio 1982.

64) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. A.M.A - Azienda materiali argillosi* di Scoppito (L'Aquila), a decorrere dal 28 luglio 1984:
periodo: dal 3 maggio 1985 al 29 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985;
delibera CIPI dell'8 agosto 1984 con effetto dal 1° novembre 1983.

65) Lavoratori licenziati dalla azienda *SA-FA confezioni*, con sede e stabilimento in Civita D'Antino (L'Aquila), a decorrere dal 19 dicembre 1984:
periodo: dal 20 giugno 1985 al 22 settembre 1985;
delibera CIPI dell'8 agosto 1984 con effetto dal 30 settembre 1983.

66) Lavoratori licenziati dalla azienda *SA-FA confezioni*, con sede e stabilimento in Civita D'Antino (L'Aquila), a decorrere dal 19 dicembre 1984:
periodo: dal 23 settembre 1985 al 21 dicembre 1985;
delibera CIPI dell'8 agosto 1984 con effetto dal 30 settembre 1983.

67) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cattaneo Martinetta S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimenti di Rovellasca (Como) e Carnago (Varese), a decorrere dal 16 agosto 1984:
periodo: dal 21 maggio 1985 al 18 agosto 1985;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985;
delibera CIPI del 18 febbraio 1982 con effetto dal 28 agosto 1981.

68) Lavoratori licenziati dalla azienda *Ilta S.p.a.*, con sede e stabilimento in Veniano (Como), a decorrere dal 19 novembre 1984:
periodo: dal 18 maggio 1985 al 22 agosto 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 22 novembre 1982.

69) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comoseta*, con sede e stabilimento in Albavilla (Como), a decorrere dal 4 novembre 1984:
periodo: dal 2 maggio 1985 al 6 agosto 1985;
delibera CIPI del 12 giugno 1984 con effetto dal 7 novembre 1983.

70) Lavoratori licenziati dalla azienda *Venchi Unica 2000*, stabilimenti di Torino e Collegno (Torino), a decorrere dal 24 luglio 1982:
periodo: dal 12 gennaio 1985 al 9 aprile 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984;
delibera CIPI del 20 luglio 1978 con effetto dal 30 giugno 1978.

71) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Camut* di Collegno (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1983:
periodo: dal 31 marzo 1985 al 26 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985;
delibera CIPI del 4 febbraio 1983 con effetto dal 4 ottobre 1982.

72) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Unidal*, con sede in Milano e deposito in Torino, a decorrere dal 27 dicembre 1981:
periodo: dal 12 dicembre 1984 al 9 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985;
delibera CIPI del 27 gennaio 1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.

73) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Unidal*, con sede in Milano e deposito in Torino, a decorrere dal 27 dicembre 1981:
periodo: dal 10 giugno 1985 al 5 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985;
delibera CIPI del 27 gennaio 1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.

74) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cibs*, con sede in Torino, a decorrere dal 16 febbraio 1984:
periodo: dal 18 maggio 1985 al 15 agosto 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 21 febbraio 1983.

75) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ferrero Giulio*, con sede in Torino, stabilimento in Venaria (Torino), a decorrere dal 23 luglio 1984:
periodo: dal 26 aprile 1985 al 22 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985;
delibera CIPI del 14 ottobre 1981 con effetto dal 1° giugno 1981.

76) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Ondulati Piemonte* di Vaie (Torino), a decorrere dal 27 febbraio 1984:
periodo: dal 2 marzo 1985 al 28 agosto 1985;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985;
delibera CIPI del 27 gennaio 1982 con effetto dal 1° settembre 1981.

77) Lavoratori licenziati dalla azienda *A. Perazzone* di Torino, a decorrere dal 14 marzo 1984:
periodo: dal 17 marzo 1985 al 14 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI del 3 agosto 1984 con effetto dal 17 gennaio 1983.

78) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Emanuel Presse*, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), a decorrere dal 7 aprile 1984:
periodo: dal 10 aprile 1985 all'8 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985;
delibera CIPI del 9 luglio 1981 con effetto dal 5 gennaio 1981.

79) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.M.P.* di Susa (Torino), a decorrere dal 28 febbraio 1984:
periodo: dal 2 marzo 1985 al 28 agosto 1985;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985;
delibera CIPI del 12 giugno 1984 con effetto dal 1° settembre 1983.

80) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Meroni*, con sede in Milano, e stabilimento in Torino, a decorrere dal 15 giugno 1984:
periodo: dal 18 giugno 1985 al 15 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1982 con effetto dal 21 giugno 1982.

81) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Gimac*, con sede in Roma e stabilimento in Torino, a decorrere dal 24 gennaio 1984:
periodo: dal 25 gennaio 1985 al 23 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI del 21 settembre 1978 con effetto dal 27 aprile 1978.

82) Lavoratori licenziati dalla azienda *Pramaggiore impianti*, con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino), a decorrere dal 26 novembre 1983:
periodo: dal 20 maggio 1984 al 29 agosto 1984;
delibera CIPI del 30 marzo 1982 con effetto dal 12 ottobre 1981.

83) Lavoratori licenziati dalla azienda *Pramaggiore impianti*, con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino), a decorrere dal 26 novembre 1983:
periodo: dal 30 agosto 1984 al 25 febbraio 1985;
delibera CIPI del 30 marzo 1982 con effetto dal 12 ottobre 1981.

84) Lavoratori licenziati dalla azienda *Carrauto* di Torino, a decorrere dal 14 giugno 1984:
periodo: dal 19 marzo 1985 al 14 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 ottobre 1985;
delibera CIPI del 23 dicembre 1981 con effetto dal 26 gennaio 1981.

85) Lavoratori licenziati dalla azienda *Società IB.MEI* di Asti, a decorrere dal 6 ottobre 1977:
periodo: dal 26 maggio 1985 al 22 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1978;
delibera CIPI del 24 febbraio 1978 con effetto dal 23 maggio 1977.

86) Lavoratori licenziati dalla azienda *Officine Magliano*, stabilimento di Mondovì (Cuneo), a decorrere dal 24 febbraio 1984:
periodo: dal 28 febbraio 1985 al 28 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984;
delibera CIPI del 26 novembre 1982 con effetto dal 30 agosto 1982.

87) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mecort meccanica* di Cortiglione d'Asti (Asti), a decorrere dal 2 novembre 1982:
periodo: dal 30 aprile 1984 al 30 luglio 1984;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984;
delibera CIPI del 22 febbraio 1983 con effetto dal 19 luglio 1982;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 novembre 1984.

88) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mecort meccanica* di Cortiglione d'Asti (Asti), a decorrere dal 2 novembre 1982:
periodo: dal 31 luglio 1984 al 28 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984;
delibera CIPI del 22 febbraio 1983 con effetto dal 19 luglio 1982;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

89) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mecort meccanica*, con sede in Cortiglione d'Asti (Asti), a decorrere dal 2 novembre 1982:
periodo: dal 29 ottobre 1984 al 26 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984;
delibera CIPI del 22 febbraio 1983 con effetto dal 19 luglio 1982;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 luglio 1985.

90) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mecort meccanica*, con sede in Cortiglione d'Asti (Asti), a decorrere dal 2 novembre 1982:
periodo: dal 27 gennaio 1985 al 24 aprile 1985;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984;
delibera CIPI del 22 febbraio 1983 con effetto dal 19 luglio 1982.

91) Lavoratori licenziati dalla azienda *Payen* di Mondovì (Cuneo), a decorrere dal 10 dicembre 1983:
periodo: dal 14 dicembre 1984 all'11 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 5 maggio 1983 con effetto dal 13 dicembre 1982.

92) Lavoratori licenziati dalla azienda *Società IMVA* di Verres (Aosta), a decorrere dal 15 aprile 1984:
periodo: dal 18 aprile 1985 al 16 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985;
delibera CIPI del 27 luglio 1978 con effetto dal 1° giugno 1978.

93) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sitel*, con sede in Genova, unità di Cosenza, Castrovillari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Sanremo, Frosinone, Sora e Roma, a decorrere dal 7 luglio 1984:
periodo: dal 10 aprile 1985 al 6 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985;
delibera CIPI del 17 settembre 1981 con effetto dal 2 marzo 1981.

94) Lavoratori licenziati dalla azienda *G.S.T. Costruzioni metalliche*, con sede in Genova, a decorrere dal 9 luglio 1984:
periodo: dal 23 maggio 1985 al 21 agosto 1985;
delibera CIPI del 23 dicembre 1982 con effetto dal 9 luglio 1981.

95) Lavoratori licenziati dalla azienda *G.S.T. Costruzioni metalliche*, con sede in Genova, a decorrere dal 9 luglio 1984:
periodo: dal 22 agosto 1985 al 19 novembre 1985;
delibera CIPI del 23 dicembre 1982 con effetto dal 9 luglio 1981.

96) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Le Genovesi*, con sede in Milano, stabilimento di Genova-Sestri, a decorrere dal 2 marzo 1984:
periodo: dal 5 marzo 1985 al 31 agosto 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 2 marzo 1981.

97) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Le Genovesi*, con sede in Milano, stabilimento di Genova-Sestri, a decorrere dal 2 marzo 1984:
periodo: dal 1° settembre 1985 al 29 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 2 marzo 1981.

98) Lavoratori licenziati dalla azienda *Società IMSI - Impianti di sicurezza*, con sede in Genova-Pontedecimo, a decorrere dal 26 marzo 1984:
periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 1° novembre 1980.

99) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Confezioni Carasco*, con sede in Carasco (Genova), a decorrere dal 31 ottobre 1983:
periodo: dal 25 giugno 1984 al 28 settembre 1984;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 5 novembre 1980.

100) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Bonsignore e C.* di Pieve di Teco (Imperia), a decorrere dal 14 maggio 1984:
periodo: dal 14 novembre 1984 al 15 febbraio 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 14 marzo 1983;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 luglio 1985.

101) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Bonsignore e C.* di Pieve di Teco (Imperia), a decorrere dal 14 maggio 1984:
periodo: dal 16 febbraio 1985 al 16 maggio 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 14 marzo 1983;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 luglio 1985.

102) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Bonsignore e C.* di Pieve di Teco (Imperia), a decorrere dal 14 maggio 1984:
periodo: dal 17 maggio 1985 al 14 agosto 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 14 marzo 1983.

103) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Camiceria Imperia Coop. Riunite* Camerano (Ancona), a decorrere dal 18 marzo 1984:
periodo: dal 23 settembre 1984 al 22 dicembre 1984;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 15 novembre 1982.

104) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. S.p.a. Hagen*, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), a decorrere dal 12 dicembre 1983:
periodo: dal 9 giugno 1985 al 5 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984;
delibera CIPI del 29 maggio 1980 con effetto dal 15 marzo 1980.

105) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Artigianato del Sud*, sede in Capurso (Bari), a decorrere dal 27 febbraio 1984:
periodo: dal 29 agosto 1985 al 27 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 1° marzo 1981.

106) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lombarda Fertilizzanti*, Manfredonia (Foggia), a decorrere dal 29 novembre 1983:
periodo: dal 27 giugno 1985 al 24 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984;
delibera CIPI dell'11 marzo 1982 con effetto dal 4 maggio 1981.

107) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica Florence* di Scarperia (Firenze), a decorrere dal 23 novembre 1984:
periodo: dal 25 maggio 1985 al 28 agosto 1985;
delibera CIPI del 12 giugno 1984 con effetto dal 28 novembre 1983.

108) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lupi* di Cerreto Guidi (Firenze), a decorrere dal 12 febbraio 1985:
periodo: dal 10 agosto 1985 al 13 novembre 1985;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 15 febbraio 1982.

109) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ciemme 2*, con sede legale e stabilimenti in Pieve S. Stefano (Arezzo), a decorrere dal 2 novembre 1984:
periodo: dal 3 maggio 1985 al 7 agosto 1985;
delibera CIPI del 5 maggio 1983 con effetto dal 10 novembre 1982.

110) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.L.O.I.*, sede Bologna e stabilimento di Trento, a decorrere dal 31 maggio 1984:
periodo: dal 30 agosto 1985 al 27 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985;
delibera CIPI del 27 luglio 1979 con effetto dal 15 luglio 1979.

111) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Nastrificio di Rovereto*, Rovereto (Trento), a decorrere dal 29 luglio 1984:
periodo: dal 20 gennaio 1985 al 25 aprile 1985;
delibera CIPI del 18 febbraio 1982 con effetto dall'11 maggio 1981.

112) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Nastrificio di Rovereto*, Rovereto (Trento), a decorrere dal 29 luglio 1984:
periodo: dal 26 aprile 1985 al 22 ottobre 1985;
delibera CIPI del 18 febbraio 1982 con effetto dall'11 maggio 1981.

113) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Jolly Sportswear* di Sfruz (Trento), a decorrere dal 6 novembre 1984:
periodo: dal 1° maggio 1985 al 10 agosto 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1983 con effetto dal 1° novembre 1982.

114) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Jolly Sportswear* di Sfruz (Trento), a decorrere dal 6 novembre 1984:
periodo: dall'11 agosto 1985 all'8 novembre 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1983 con effetto dal 1° novembre 1982.

115) Lavoratori licenziati dalla azienda *Inteco* di Gorizia, a decorrere dal 7 agosto 1983:
periodo: dal 5 novembre 1984 al 4 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 9 febbraio 1984 con effetto dal 1° giugno 1983.

116) Lavoratori licenziati dalla azienda *Inteco* di Gorizia, a decorrere dal 7 agosto 1983:
periodo: dal 5 febbraio 1985 al 3 agosto 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 9 febbraio 1984 con effetto dal 1° giugno 1983.

117) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Detroit Sem* di Monfalcone (Gorizia) a decorrere dal 16 marzo 1983:
periodo: dal 9 settembre 1985 al 7 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 1° gennaio 1981.

118) Lavoratori licenziati dalla azienda *OMES - Officine meccaniche del Cav. Ernesto Silvestri*, Reana del Royale (Udine), a decorrere dal 28 settembre 1984:
periodo: dal 1° aprile 1985 al 30 giugno 1985;
delibera CIPI del 20 luglio 1983 con effetto dal 27 settembre 1982.

119) Lavoratori licenziati dalla azienda *OMES - Officine meccaniche del Cav. Ernesto Silvestri*, Reana del Royale (Udine), a decorrere dal 28 settembre 1984:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 28 settembre 1985;
delibera CIPI del 20 luglio 1983 con effetto dal 27 settembre 1982.

120) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Meditrice sarda* di Sassari, a decorrere dal 19 ottobre 1984:
periodo: dal 25 luglio 1985 al 22 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
delibera CIPI del 6 aprile 1983 con effetto dal 28 ottobre 1982.

121) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Olchima S.p.a.* di Porto Torres (Sassari), a decorrere dal 22 febbraio 1984:
periodo: dal 23 agosto 1985 al 20 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985;
delibera CIPI del 22 marzo 1984 con effetto dal 21 febbraio 1983.

122) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Alfa-Beta-Gamma-Delta Tex S.p.a.*, con sede in Bitti (Nuoro), a decorrere dal 14 novembre 1982:
periodo: dall'8 febbraio 1985 all'8 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984;
delibera CIPI del 22 febbraio 1979 con effetto dal 1° gennaio 1979.

123) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.L.O.I.*, sede Bologna, ufficio legale e amministrativo di Bologna, a decorrere dal 30 giugno 1984:
periodo: dal 2 gennaio 1985 al 4 aprile 1985;
delibera CIPI del 27 luglio 1979 con effetto dal 15 luglio 1979.

124) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Silver sud*, sede legale e stabilimento in Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 30 giugno 1985 al 2 ottobre 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 29 novembre 1982.

125) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Silver sud*, sede legale e stabilimento in Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 3 ottobre 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 29 novembre 1982.

126) Lavoratori licenziati dalla azienda *Lanificio G. Gatti* di Roma, a decorrere dal 28 aprile 1983:
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 18 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984;
delibera CIPI del 26 novembre 1982 con effetto dal 4 luglio 1982.

127) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ilfem sud* di Frosinone, a decorrere dall'8 aprile 1984:
periodo: dall'11 aprile 1985 al 7 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985;
delibera CIPI dell'11 ottobre 1984 con effetto dal 10 ottobre 1983.

128) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Acciaierie elettriche Pio Faggian*, La Spezia, a decorrere dal 9 novembre 1984:
periodo: dal 14 agosto 1985 all'11 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
delibera CIPI del 26 novembre 1982 con effetto dal 17 novembre 1981.

129) Lavoratori licenziati dalla azienda *Pagliani e Provenzale* di Collegno (Torino), a decorrere dal 3 marzo 1984:
periodo: dal 31 agosto 1985 al 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 16 gennaio 1981.

130) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cartindustria F.lli Doni* di Ferentino (Frosinone), a decorrere dall'8 settembre 1983:
periodo: dal 9 dicembre 1984 all'8 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984;
delibera CIPI del 27 gennaio 1982 con effetto dal 14 settembre 1981.

131) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cartindustria F.lli Doni* di Ferentino (Frosinone), ufficio amministrativo di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1983:
periodo: dal 28 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984;
delibera CIPI del 12 giugno 1984 con effetto dal 14 dicembre 1982.

132) Lavoratori licenziati dalla azienda *Compagnia tecnica siciliana - C.T.S.* di Siracusa, a decorrere dal 13 aprile 1983:
periodo: dal 16 aprile 1984 al 13 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 15 ottobre 1980.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminatoio Govine di Pisogne (Brescia) è prolungata fino al 23 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi è prolungata dal 23 ottobre 1985 al 20 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Cem.Am.It. di Ferentino (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 2 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela (Teramo), è prolungata dal 10 luglio 1985 al 7 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Fano Adriano (Teramo), è prolungata dal 28 agosto 1985 al 25 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore minuterie metalliche operanti nel comune di Settimo Torinese (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chimico operanti nell'area industriale di Porto Torres, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia industriale operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzature operanti nel comune di Alessandria, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartotecnico operanti nel comune di Alessandria, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 18 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Silag di Bari, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 21 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chimico-cosmetico operanti nel comune di Bussana di Sanremo (Imperia), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzature operanti nel comune di Alessandria, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartotecnico operanti nel comune di Alessandria, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chimico-cosmetico operanti nel comune di Bussana di Sanremo (Imperia), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Soc. Cem.Am.It. di Ferentino (Frosinone), è prolungata fino al 29 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 gennaio 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carbochimica italiana di Trento, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 2 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzature operanti nel comune di Alessandria, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartotecnico operanti nel comune di Alessandria, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 gennaio 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carbochimica italiana di Trento, è prolungata fino al 31 gennaio 1986.

**86A0364 - 86A0446**

### Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 26 novembre 1985 la società cooperativa edilizia «Sa-Domo» a r.l., in Olbia (Sassari), costituita per rogito notaio dott. Candido Camous il 21 luglio 1967, rep. n. 95754, reg. soc. n. 414, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Fois Antonio.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1985 la società cooperativa «Autovox Venticinquesima - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Roma, costituita per rogito notaio avv. Franco Galiani in data 3 settembre 1971, rep. n. 24786, reg. soc. n. 3103/71, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Claudio Gallone.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1985 la società cooperativa agricola «Cooperativa fra agricoltori della Fontanabuona - Soc. coop. a r.l.», in Cicagna (Genova), costituita per rogito notaio dott. Carlo Giannattasio in data 25 aprile 1954, rep. n. 9630, reg. soc. n. 574, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Damonte Germano.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro «Eco Radio - Soc. coop. a r.l.», in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe D'Ettorre in data 7 novembre 1977, rep. n. 256697, reg. soc. n. 5144/77, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Massimo Campanile, residente a Roma in via E. Filiberto n. 56.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa marmi Valbella di Conco - Soc. coop. a r.l.», in Conco (Vicenza), costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Muraro in data 28 marzo 1969, rep. n. 7961, reg. soc. n. 743, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Sgarbossa Ugo.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1985 la società cooperativa mista a r.l. «Guglielmo Marconi», in Rieti, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Divita in data 14 ottobre 1977, rep. n. 1868, reg. soc. n. 1334, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Caiazza.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1986 la società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Nord Codogno a r.l.», in Codogno (Milano), costituita per rogito notaio dott. Gino Biasini in data 12 luglio 1971, rep. n. 25923/10165, reg. soc. n. 1841, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ettore Fontana.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1986 la società cooperativa di produzione e lavoro «Edil-Ghisa» a r.l., in Volla (Napoli), costituita per rogito notaio dott. Vittorio Iazzetti in data 23 febbraio 1976, rep. n. 69457, reg. soc. n. 541, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Montuori Vincenzo.

**86A0207 - 86A0447 - 86A0510**

## MINISTERO DEL TESORO

N. 13

**Corso dei cambi del 21 gennaio 1986 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1675 — | 1675 — | 1674,90 | 1675 — | 1675,125 | 1675,10 | 1675,25 | 1675 — | 1675 — | 1675 — |
| Marco germanico | 681,20 | 681,20 | 681,50 | 681,20 | 681,25 | 681,20 | 681,25 | 681,20 | 681,20 | 681,20 |
| Franco francese | 220 — | 220 — | 221,87 | 220 — | 222 — | 221,96 | 221,97 | 220 — | 220 — | 222 — |
| Fiorino olandese | 604,87 | 604,87 | 605 — | 604,87 | 604,75 | 604,80 | 604,75 | 604,87 | 604,87 | 604,86 |
| Franco belga | 33,343 | 33,343 | 33,35 | 33,343 | 33,35 | 33,34 | 33,337 | 33,343 | 33,343 | 33,35 |
| Lira sterlina | 2369,70 | 2369,70 | 2369,50 | 2369,70 | 2371 — | 2370,75 | 2371,80 | 2369,70 | 2369,70 | 2369,70 |
| Lira irlandese | 2076 — | 2076 — | 2076,50 | 2076 — | 2075 — | 2075,50 | 2075 — | 2076 — | 2076 — | — |
| Corona danese | 185,80 | 185,80 | 185,80 | 185,80 | 185,75 | 185,76 | 185,78 | 185,80 | 185,80 | 185,80 |
| Dracma | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | — | — | 11,16 | 11,15 | 11,15 | — |
| E.C.U. | 1483,80 | 1483,80 | 1485 — | 1483,80 | 1483,65 | 1483,65 | 1483,50 | 1483,80 | 1483,80 | 1483,80 |
| Dollaro canadese | 1192,90 | 1192,90 | 1193 — | 1192,90 | 1193 — | 1192,75 | 1192,60 | 1192,90 | 1192,90 | 1192,90 |
| Yen giapponese | 8,270 | 8,270 | 8,27 | 8,270 | 8,265 | 8,26 | 8,269 | 8,270 | 8,270 | 8,28 |
| Franco svizzero | 803,20 | 803,20 | 803,25 | 803,20 | 803,50 | 803,40 | 803,69 | 803,20 | 803,20 | 803,20 |
| Scellino austriaco | 96,87 | 96,87 | 96,85 | 96,87 | 96,75 | 96,85 | 96,904 | 96,87 | 96,87 | 96.86 |
| Corona norvegese | 220,85 | 220,85 | 221 — | 220,85 | 220,75 | 220,80 | 220,80 | 220,85 | 220,85 | 220,85 |
| Corona svedese | 219,43 | 219,43 | 219,50 | 219,43 | 219,50 | 219,35 | 219,30 | 219,43 | 219,43 | 219,42 |
| FIM | 307,46 | 307,46 | 307,50 | 307,46 | 307,50 | 307,55 | 307,65 | 307,46 | 307,46 | — |
| Escudo portoghese | 10,560 | 10,560 | 10,57 | 10,560 | 10,50 | 10,58 | 10,60 | 10,560 | 10,560 | 10,56 |
| Peseta spagnola | 10,902 | 10,902 | 10,93 | 10,902 | 11 — | 10,90 | 10,90 | 10,902 | 10,902 | 10,90 |
| Dollaro australiano | 1173 — | 1173 — | 1174 — | 1173 — | 1173 — | 1173,25 | 1173,50 | 1173 — | 1173 — | 1173 — |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 21 gennaio 1986**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1675,125 |
| Marco germanico | 681,225 |
| Franco francese | 221,985 |
| Fiorino olandese | 604,810 |
| Franco belga | 33,340 |
| Lira sterlina | 2370,750 |
| Lira irlandese | 2075,500 |
| Corona danese | 185,790 |
| Dracma | 11,155 |
| E.C.U. | 1483,650 |
| Dollaro canadese | 1192,750 |
| Yen giapponese | 8,269 |
| Franco svizzero | 803,445 |
| Scellino austriaco | 96,88 |
| Corona norvegese | 220,82 |
| Corona svedese | 219,36 |
| FIM | 307,55 |
| Escudo portoghese | 10,58 |
| Peseta spagnola | 10,90 |
| Dollaro australiano | 1173,25 |

## Media dei titoli del 21 gennaio 1986

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 55,850 |
| Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86 | 96,875 |
| » 6% » » 1972-87 | 91,350 |
| » 9% » » 1975-90 | 91,500 |
| » 9% » » 1976-91 | 89,550 |
| » 10% » » 1977-92 | 90,500 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 93,450 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 90 — |
| Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16% | 100 — |
| » » » 1-6-1981/86 16% | 106,900 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 88,250 |
| » » » Ind. ENI 1-8-1988 | 101,250 |
| » » » » EFIM 1-8-1988 | 102 — |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 100,400 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 100,325 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 100,525 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 100,850 |
| » » » » 1- 7-1983/86 | 100,150 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 100,825 |
| » » » » 1- 8-1983/86 | 100,075 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 100,650 |
| » » » » 1- 9-1983/86 | 100,050 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 100,900 |
| » » » » 1-10-1983/86 | 100,250 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 100,625 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 100,800 |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 101,500 |
| » » » » 1- 2-1983/87 | 101,850 |
| » » » » 1- 3-1983/87 | 101,650 |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 101,350 |
| » » » » 1- 5-1983/87 | 101,150 |
| » » » » 1- 6-1983/87 | 101,550 |
| » » » » 1-11-1983/87 | 100,600 |
| » » » » 1-12-1983/87 | 101 — |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88 | 100,950 |
| » » » » 1- 2-1984/88 | 100,650 |
| » » » » 1- 3-1984/88 | 100,300 |
| » » » » 1- 4-1984/88 | 100,450 |
| » » » » 1- 5-1984/88 | 100,150 |
| » » » » 1- 6-1984/88 | 100,300 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 102,250 |
| » » » » 1- 8-1983/88 | 101,975 |
| » » » » 1- 9-1983/88 | 102,075 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 102,050 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 103,800 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 103,850 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 103,800 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 103,675 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 102,825 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 101,975 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 101,875 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 101,750 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 101,200 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 100,850 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 100,750 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,825 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,775 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,300 |
| » » » » 1- 1-1992 | 99,825 |
| » » » » 1- 2-1992 | 97,625 |
| » » » » 1- 2-1995 | 98,775 |
| Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986 | 100,050 |
| » » » 13,50% 1- 7-1986 | 100,150 |
| » » » 13,50% 1-10-1986 | 100,100 |
| » » » 12,50% 1- 1-1987 | 98,400 |
| » » » 12 % 1- 2-1988 | 98 — |
| » » » 12 % 1- 3-1988 | 98,125 |
| » » » 12,25% 1- 5-1988 | 98,175 |
| » » » 11,50% 1- 7-1988 | 98,600 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 99,500 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 117,450 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 114,850 |
| » » » » 1983/90 11,50% | 113 — |
| » » » » 1984/91 11,25% | 110,850 |
| » » » » 1984/92 10,50% | 110,350 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

6M21016

## MINISTERO DEL TESORO

N. 14

**Corso dei cambi del 22 gennaio 1986 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1677 — | 1677 — | 1676,80 | 1677 — | — | 1677,25 | 1677,50 | 1677 — | 1677 — | 1677 — |
| Marco germanico | 681,40 | 681,40 | 681 — | 681,40 | — | 681,45 | 681,50 | 681,40 | 681,40 | 681,40 |
| Franco francese | 222,090 | 222,090 | 222,20 | 222,090 | — | 222,07 | 222,05 | 222,090 | 222,090 | 222,08 |
| Fiorino olandese | 604,81 | 604,81 | 605,50 | 604,81 | — | 604,94 | 605,08 | 604,81 | 604,81 | 604,80 |
| Franco belga | 33,343 | 33,343 | 33,35 | 33,343 | — | 33,34 | 33,341 | 33,343 | 33,343 | 33,35 |
| Lira sterlina | 2351,50 | 2351,50 | 2354 — | 2351,50 | — | 2351,50 | 2351,50 | 2351,50 | 2351,50 | 2351,50 |
| Lira irlandese | 2073,40 | 2073,40 | 2074 — | 2073,40 | — | 2073,20 | 2073 — | 2073,40 | 2073,40 | — |
| Corona danese | 185,45 | 185,45 | 185,65 | 185,45 | — | 185,44 | 185,44 | 185,45 | 185,45 | 185,45 |
| Dracma | 11,162 | 11,162 | 11,15 | 11,162 | — | — | 11,162 | 11,162 | 11,162 | — |
| E.C.U. | 1482,500 | 1482,500 | 1482,50 | 1482,500 | — | 1482,25 | 1482 — | 1482,500 | 1482,500 | 1482,50 |
| Dollaro canadese | 1192,80 | 1192,80 | 1193 — | 1192,80 | — | 1192,75 | 1192,500 | 1192,80 | 1192,80 | 1192,80 |
| Yen giapponese | 8,297 | 8,297 | 8,30 | 8,297 | — | 8,29 | 8,293 | 8,297 | 8,297 | 8,29 |
| Franco svizzero | 802,74 | 802,74 | 803 — | 802,74 | — | 802,72 | 802,70 | 802,74 | 802,74 | 802,75 |
| Scellino austriaco | 96,935 | 96,935 | 96,90 | 96,935 | — | 96,93 | 96,93 | 96,935 | 96,935 | 96,93 |
| Corona norvegese | 220,85 | 220,85 | 220,75 | 220,85 | — | 220,82 | 220,80 | 220,85 | 220,85 | 220,85 |
| Corona svedese | 219,43 | 219,43 | 219,75 | 219,43 | — | 219,43 | 219,44 | 219,43 | 219,43 | 219,42 |
| FIM | 307,30 | 307,30 | 307,50 | 307,30 | — | 307,42 | 307,55 | 307,30 | 307,30 | — |
| Escudo portoghese | 10,53 | 10,53 | 10,57 | 10,53 | — | 10,55 | 10,75 | 10,53 | 10,53 | 10,52 |
| Peseta spagnola | 10,902 | 10,902 | 10,91 | 10,902 | — | 10,89 | 10,893 | 10,902 | 10,902 | 10,90 |
| Dollaro australiano | 1191 — | 1191 — | 1190 — | 1191 — | — | 1191,50 | 1192 — | 1191 — | 1191 — | 1191 — |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 22 gennaio 1986**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1677,250 |
| Marco germanico | 681,450 |
| Franco francese | 222,070 |
| Fiorino olandese | 604,945 |
| Franco belga | 33,342 |
| Lira sterlina | 2351,500 |
| Lira irlandese | 2073,200 |
| Corona danese | 185,445 |
| Dracma | 11,162 |
| E.C.U. | 1482,250 |
| Dollaro canadese | 1192,650 |
| Yen giapponese | 8,295 |
| Franco svizzero | 802,720 |
| Scellino austriaco | 96,932 |
| Corona norvegese | 220,825 |
| Corona svedese | 219,435 |
| FIM | 307,425 |
| Escudo portoghese | 10,550 |
| Peseta spagnola | 10,897 |
| Dollaro australiano | 1191,500 |

**Media dei titoli del 22 gennaio 1986**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 55,850 |
| Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86 | 96,875 |
| » 6% » » 1972-87 | 91,350 |
| » 9% » » 1975-90 | 91,500 |
| » 9% » » 1976-91 | 89,550 |
| » 10% » » 1977-92 | 90,500 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 93,450 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 90 — |
| Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16% | 00 — |
| » » » 1-6-1981/86 16% | 106,90 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 88,250 |
| » » » Ind. ENI 1-8-1988 | 101,250 |
| » » » » EFIM 1-8-1988 | 102 — |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 100,350 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 100,425 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 100,525 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 100,625 |
| » » » » 1- 7-1983/86 | 100,150 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 100,875 |
| » » » » 1- 8-1983/86 | 99,950 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 100,600 |
| » » » » 1- 9-1983/86 | 100,075 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 100,825 |
| » » » » 1-10-1983/86 | 100,225 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 100,800 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 100,900 |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 101,500 |
| » » » » 1- 2-1983/87 | 101,750 |
| » » » » 1- 3-1983/87 | 101,650 |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 101,350 |
| » » » » 1- 5-1983/87 | 101,150 |
| » » » » 1- 6-1983/87 | 101,650 |
| » » » » 1-11-1983/87 | 100,650 |
| » » » » 1-12-1983/87 | 101,900 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88 | 101 — |
| » » » » 1- 2-1984/88 | 100,600 |
| » » » » 1- 3-1984/88 | 100,250 |
| » » » » 1- 4-1984/88 | 100,350 |
| » » » » 1- 5-1984/88 | 100,300 |
| » » » » 1- 6-1984/88 | 100,400 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 102,325 |
| » » » » 1- 8-1983/88 | 101,975 |
| » » » » 1- 9-1983/88 | 102,050 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 102,100 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 103,800 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 103,775 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 103,825 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 103,725 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 101,875 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 101,850 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 101,900 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 101,800 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 101,200 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 100,900 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 100,750 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,725 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,750 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,250 |
| » » » » 1- 1-1992 | 99,725 |
| » » » » 1- 2-1992 | 97,45 |
| » » » » 1- 2-1995 | 98,75 |
| Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986 | 100 — |
| » » » 13,50% 1- 7-1986 | 100 — |
| » » » 13,50% 1-10-1986 | 100,050 |
| » » » 12,50% 1- 1-1987 | 99,550 |
| » » » 12 % 1- 2-1988 | 98 — |
| » » » 12 % 1- 3-1988 | 98,250 |
| » » » 12,25% 1- 5-1988 | 98,250 |
| » » » 12,50% 1- 7-1988 | 98,650 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 98,450 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 117,450 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 115 — |
| » » » » 1983/90 11,50% | 113,100 |
| » » » » 1984/91 11,25% | 111,125 |
| » » » » 1984/92 10,50% | 110,025 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

86M22016

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati:

*Provincia di Alessandria:*

559-AL — De Gaetano Arcangelo, con sede in Valenza;
692-AL — Raiteri Mario, con sede in San Salvatore;
799-AL — Genzone Sergio, con sede in Valenza;
990-AL — Roccia Giuseppe, con sede in Valenza;
1080-AL — Manna & C., con sede in Valenza;
1123-AL — Provera Elio, con sede in Valenza;
1162-AL — Sibilia & C. S.n.c., con sede in Valenza;
1456-AL — Baracco Alessio, con sede in Valenza;
1583-AL — Lauranti Leandro, con sede in Valenza;
1682-AL — Robotti Adriano, con sede in Lu Monferrato;
1837-AL — De Ross Fratelli, con sede in Valenza;
1883-AL — Cardini Mario, con sede in Pecetto;
1920-AL — Incarnati & Pasini, con sede in Valenza;
2048-AL — Zacchero Giovanni, con sede in Valenza;
2150-AL — Grassano Gianfranco, con sede in Valenza;
2212-AL — Forni Luigi, con sede in Rivarone;
2302-AL — Zambruno Ferruccio, con sede in Valenza;
2327-AL — Vescio e Vegro, con sede in Valenza;
2354-AL — Nebbia Aldo, con sede in San Salvatore;
2362-AL — Saracino Antonio, con sede in Valenza;
2367-AL — Dania F.lli, con sede in Valenza;
2372-AL — Boglio Claudio, con sede in Vignale Monferrato;
2434-AL — Bassan Giuliano, con sede in Valenza;
2495-AL — Capuzzo Pietro, con sede in Valenza;
2519-AL — Boggione Massimo, con sede in Casale Monferrato;
2537-AL — Icardi Chiara, con sede in Valenza;
2541-AL — Zoli Guido, con sede in Valenza;
2604-AL — Montaldi Renato, con sede in San Salvatore;
2620-AL — Tibaldi Giovanni, con sede in Valenza;
2626-AL — Darix Gioielli dei F.lli Albarello, con sede in Valenza;
2648-AL — Agostini Mario, con sede in Valenza;
2681-AL — De Agostini & Held, con sede in Valenza;
2697-AL — Ventimiglia Leonardo, con sede in San Salvatore;
2703-AL — Pesavento Dario, con sede in Bassignana;
2733-AL — Molinari Luigino, con sede in Valenza;
2750-AL — Turati & C. di Turato Umberto, con sede in Valenza.

*Provincia di Cagliari:*

41-CA — Conforto Francesca, con sede in Cagliari;
72-CA — Cabras Zefferino, con sede in Carbonia.

*Provincia di Firenze:*

548-FI — Riccardo da Firenze di Rufilli Riccardo, con sede in Firenze;
775-FI — Delia del Vanga, con sede in Impruneta;
832-FI — Matini & Casolaro di Matini Francesco, con sede in Firenze;
851-FI — Ala Gaspare, con sede in Firenze;
865-FI — Studio orafo di Fantappiè Alberto, sede in Firenze.

*Provincia di Livorno:*

10-LI — Paoletti Alfredo, con sede in Livorno.

*Provincia di Milano:*

551-MI — Passoni Domenico, con sede in Milano;
1127-MI — Frosi Giovanni di Emila Frosi, con sede in Milano;
1262-MI — Groppi Nidola Franco, con sede in Milano.

*Provincia di Modena:*

33-MO — Minardo Giovanni, con sede in Modena.

*Provincia di Napoli:*

360-NA — Quartarano Vincenzo, con sede in Napoli.

*Provincia di Oristano:*

1-OR — Rapid di Angius & Casti, con sede in Oristano.

*Provincia di Pavia:*

2-PV — Calderara Armando di Calderara Carlo, con sede in Pavia;
71-PV — Finotello Danilo, con sede in Mede;
107-PV — Fantaguzzi Giampiero, con sede in Mede.

*Provincia di Perugia:*

13-PG — Pannacci Fabio, con sede in Città di Castello;
24-PG — Checcarini Aldo, con sede in Castiglione del Lago.

*Prvincia di Roma:*

286-Roma — Rapone e Torroni S.d.f., con sede in Roma;
310-Roma — Cintu Massimo, con sede in Roma;
340-Roma — Tofani Remo, con sede in Roma;
424-Roma — Merchionni Sandro e Segatori Alberto, con sede in Roma;
486-Roma — Fibula S.a.s., con sede in Roma.

*Provincia di Terni:*

10-TR — Pastorelli Luciano, con sede in Terni.

*Provincia di Torino:*

244-TO — Mart di Micca F. & Armondino A. con sede in Torino.

*Provincia di Vicenza:*

793-VI — Poncato Roberto e Finello Gastone, con sede in Torri di Quatersolo;
1076-VI — Sartori Gianna, con sede in Vicenza;
1258-VI — Distefano Piero, con sede in Vicenza.

**86A0331**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Camisano Vicentino, Massa Carrara, S. Bernardino Verbano, Bernalda, Villanova Monferrato e Terni.

Con decreto 24 ottobre 1985, n. 1781, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo della Roggia Puinetta, segnato nel catasto del comune di Camisano Vicentino (Vicenza) al foglio n. 12, mappale 739, di mq 310 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 16 gennaio 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza con allegata relazione tecnico-descrittiva dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 ottobre 1985, n. 1782, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnato nel catasto del comune di Massa Carrara al foglio n. 117, mappali 620, 622, 623 e 790, di complessivi mq 15.710 indicato nella planimetria rilasciata il 1° febbraio 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 ottobre 1985, n. 1805, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno, pertinenza idraulica del rio sfociante nel torrente Fiumetta, segnato nel catasto del comune di S. Bernardino Verbano (Novara) al foglio n. 41, di mq 900, ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 novembre 1981 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 ottobre 1985, n. 1806, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di terreno ex alveo del fiume Bradano, segnato nel catasto del comune di Bernalda (Matera) al foglio n. 47, mappali 151, 154, 157, 160, 162 e 163, al foglio n. 48, mappali 173 e 175 di complessivi Ha 10.62.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 dicembre 1984 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Matera, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 novembre 1985, n. 2052, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo della Roggia Stura, segnato nel catasto del comune di Villanova Monferrato (Alessandria) al foglio n. 14, mappali 487 e 488 di complessive are 11.40 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 18 marzo 1985 in scala 1:200 dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 novembre 1985, n. 2053, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del fiume Velino, in località «Monte S. Angelo» segnato nel catasto del comune di Terni, al foglio n. 165, mappali 250 e 251, al foglio n. 166, mappali 146 e 150, di complessivi Ha 5.07.40 ed indicato nelle planimetrie rilasciate il 26 aprile 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Terni, che fanno parte integrante del citato decreto.

**86A0314**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Radenska tre cuori»

Con decreto ministeriale n. 2474 dell'8 gennaio 1986 è stato autorizzato l'aggiornamento dell'analisi chimica sulle etichette dell'acqua minerale estera «Radenska tre cuori» di cui al decreto ministeriale n. 2216 del 15 marzo 1984.

Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

**86A0490**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

### Variazione al programma degli interventi dell'AIMA per l'anno 1986 nel settore bieticolo-saccarifero. (Deliberazione 19 dicembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1, terzo comma, della legge stessa in base al quale il CIPAA deve approvare, entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/1982, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la delibera del CIPAA del 1° agosto 1985 con la quale si approva il sopra citato programma di interventi, per l'anno 1986;

Visto altresì in particolare l'art. 1, quarto comma, della legge richiamata con il quale si stabilisce che eventuali modifiche ed integrazioni a detto programma sono approvate dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la delibera CIPE in data 11 ottobre 1984 che prevede per la campagna 1984 e 1985, tra le misure di sostegno al settore bieticolo-saccarifero, la concessione di un importo perequativo straordinario di L. 5.912,08 per quintale di zucchero prodotto;

Visto l'art. 18, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), sulla cui base l'AIMA può intervenire per le occorrenze finanziarie relative alla copertura della parte nazionale delle spese previste da regolamenti comunitari e destinate a prevenire o contenere la formazione di eccedenze nelle produzioni agricole;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 430, che assicura, per l'anno 1985, la copertura della spesa relativa al pagamento dell'importo perequativo straordinario di cui sopra;

Visto l'art. 12 del disegno di legge di disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) approvato dal Senato ed attualmente in discussione alla Camera dei deputati, che dispone l'applicazione, anche per il 1986, delle disposizioni di cui al predetto penultimo comma dell'art. 18 della legge n. 887/1985, con estensione agli interventi di cui al sopra indicato articolo, primo comma, della legge n. 430/1985;

Vista la proposta di integrazione al programma AIMA per il 1986 sopra citato avanzata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 6071/S del 18 dicembre 1985, concernente il settore bieticolo-saccarifero;

Considerato che su tale modifica si è espresso favorevolmente, in data 6 dicembre 1985, il comitato consultivo nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 610/1982 già citata;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Delibera:

È approvata la proposta di modifica al programma nazionale di interventi AIMA per il 1986, di cui all'allegato *A*.

Roma, addì 19 dicembre 1985

*Il presidente:* ROMITA

*(Omissis).*

**86A0542**

## AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dell'ANAS di immobili nei comuni di Cortona e Pollica

Con decreto aziendale 10 dicembre 1985, n. 5274, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di un reliquato stradale di mq 1400 sito lungo la strada statale n. 71 «Umbro-cosentinese-romagnola» e contraddistinto al catasto terreni del comune di Cortona (Arezzo) al foglio n. 196, particelle 4 e 44.

Con decreto aziendale 19 ottobre 1985, n. 3578, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda autonoma delle strade del reliquato stradale di mq 830 ubicato al km 40 + 000 della strada statale n. 267 e censito al catasto terreni del comune di Pollica (Salerno) al foglio n. 22, particella 383.

**86A0208 - 86A0339**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso, per esami, a quattordici posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, concernente i programmi di esame dei concorsi di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto-legge 10 dicembre 1984, n. 853, coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali e considerato che il Ministero delle finanze è stato autrizzato a mettere a concorso quattordici posti nella carriera di concetto amministrativa di cui alla tabella *C* allegata alla citata legge n. 444;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.

I posti messi a concorso sono ripartiti:

| | | |
|---|---|---|
| Piemonte | posti | 2 |
| Liguria | » | 1 |
| Lombardia | » | 2 |
| Veneto | » | 2 |
| Provincia autonoma di Trento | » | 1 |
| Emilia-Romagna | » | 2 |
| Toscana | » | 1 |
| Lazio | » | 1 |
| Puglia | » | 1 |
| Sicilia | » | 1 |

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

*A*) Uno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che, a norma del primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea.

*B*) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

*C*) Cittadinanza italiana.

*D*) Godimento dei diritti politici.

*E*) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

*F*) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

*G*) Non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza devono essere direttamente presentate o fatte pervenire alla intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali carichi penali pendenti;

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1 del presente bando;

9) il domicilio o recapito, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata approvazione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilità dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

*a*) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

*b*) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

*c*) certificato di cittadinanza italiana;

*d*) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g*) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica edei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati i documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n 16, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* den decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

*Prima prova:*

Svolgimento di un tema di cultura generale.

*Seconda prova:*

Nozioni di diritto privato.
Nozioni di diritto amministrativo.
Nozioni di economia politica.
Nozioni di scienza delle finanze.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di statistica.

Art. 10.

*I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 10 aprile 1986.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

*b)* tessera postale;

*c)* patente automobilistica;

*d)* passaporto;

*e)* carta d'identità;

*f)* porto d'armi;

*g)* tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori nominati in prova, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa, secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti secondo l'ordine della graduatoria e indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1985

*Il Ministro:* VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1985*
*Registro n. 71 Finanze, foglio n. 293*

---

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

*All'intendenza di finanza di* .......................... *(1)*

Il sottoscritto................................ nato il.............................
a ............................. (provincia di.........................................)
e residente in.............................................. c.a.p.........................
(provincia di ..........) via................................................... n.............
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè ..........................

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di................................................................., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio.............
..........................
conseguito presso ............................................................................
in data ..............................................................................................
e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di ...............................
..........................

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1.

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza:..................................................................................
..........................................................................................................

Data,..........................................

Firma.............................................

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni...........................................................................................
..........................

Visto per l'autenticità della firma del sig...........................................
..........................................................................................................

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita alla intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

**86A0497**

**Concorso, per titoli, a complessivi nove posti di operaio comune nel ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione periferica del demanio, dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 38 Finanze, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 14 ottobre 1971 relativo alla determinazione delle nuove piante organiche degli operai del Ministero delle finanze;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali e considerato che il Ministero delle finanze è stato autorizzato a mettere a concorso nove posti nella carriera ausiliaria amministrativa di cui alla tabella *B* allegata alla citata legge n. 444;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a complessivi nove posti di operaio comune in prova nei ruoli del personale operaio dell'Amministrazione finanziaria.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

quattro posti nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione periferica del demanio, secondo la seguente ripartizione regionale:

| | |
|---|---|
| Lombardia | posti 1 |
| Lazio | » 3 |

quattro posti nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette, secondo la seguente ripartizione regionale:

| | |
|---|---|
| Piemonte | posti 1 |
| Lazio | » 1 |
| Abruzzo | » 1 |
| Sardegna | » 1 |

un posto nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali da assegnare nella regione Abruzzo.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

*A)* Licenza elementare.

*B)* Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

*C)* Cittadinanza italiana.

*D)* Godimento dei diritti politici.

*E)* Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

*F)* Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

*G)* Non aver riportato condanne penali per reati che, a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali carichi penali pendenti;

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme.

A norma del secondo e del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituiscono titoli di preferenza a parità di merito:

1) il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso le amministrazioni dello Stato;

2) lo stato di disoccupazione, non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

I titoli preferenziali nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) i candidati devono altresì indicare, in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando in cui, se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati devono produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso — in originale o in copia autenticata — qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale, eventualmente posseduto, che essi ritengano utile ai fini del concorso stesso.

I documenti di cui al precedente comma devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non conseguiranno l'idoneità i candidati che non abbiano alllegato alla domanda di partecipazione al concorso alcun titolo tra quelli indicati al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

*a)* diploma originale della licenza elementare, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

*b)* estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

*c)* certificato di cittadinanza italiana;

*d)* certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

*e)* certificato generale del casellario giudiziale;

*f)* documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g)* certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 7, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 7.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi dell'all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria generale di merito degli aspiranti giudicati idonei, secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli stessi.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b)* libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

*c)* tessera postale;

*d)* porto d'armi;

*e)* patente automobilistica;

*f)* passaporto;

*g)* carta d'identità.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati nella valutazione dei titoli a ciascuno dei candidati stessi e quella dei vincitori sarà determinata, a parità di punteggio, con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché del titolo di preferenza previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che, pur avendole indicate, in relazione al posto occupato in graduatoria, non possono essere assegnati nel ruolo richiesto, sono assegnati d'ufficio al ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori nominati in prova, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 12.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa, secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella seconda qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1985

*Il Ministro:* VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1985*
*Registro n. 71 Finanze, foglio n. 382*

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

*All'intendenza di finanza di* ........................ (1)

Il sottoscritto ............................... nato a ...............................
(provincia di ........................................) il ........................................
e residente in ................................ (provincia di ...............................)
via ........................................................................ c.a.p. ........................
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a complessivi nove posti di operaio comune in prova nel ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione periferica del demanio, dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Dichiara che qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei suddetti ruoli (2) nel seguente ordine di preferenza:

*a)* ..........................................................................
*b)* ..........................................................................
*c)* ..........................................................................

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché ..........................................................................

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...................................................., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio ............
..........................................................................
conseguito presso ..........................................................................
in data ................................................................ e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di ..........................................................

Dichiara, ai fini della valutazione di merito, di essere in possesso dei seguenti titoli che allega alla presente ..........................................

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ..........................................................................

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso.

Data, ..........................................

Firma ..........................................

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ..........................................................................

Visto per l'autenticità della firma del sig. ..........................................

(1) La domanda dovrà essere presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(2) Personale operaio del demanio. Personale operaio delle tasse e imposte indirette sugli affari. Personale operaio del catasto e dei servizi tecnici erariali.

**86A0498**

**Diari delle prove scritte dei concorsi speciali pubblici, per esami, a posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per i centri di servizio di Roma e di Milano.**

Le prove scritte del concorso speciale pubblico, per esami, a sei posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Roma — indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 17 dicembre 1985 — avranno luogo nei giorni 14 e 15 marzo 1986, alle ore otto, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4.

Le prove scritte del concorso speciale pubblico, per esami, a otto posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Milano — indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985 — avranno luogo nei giorni 27 e 28 febbraio 1986, alle ore otto, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4.

**86A0449**

## REGIONE PUGLIA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/9, a:

*Area funzionale di medicina:*

quattro posti di assistente di laboratorio d'analisi;
quattro posti di assistente di pediatria;
due posti di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di gastroenterologia;
quattro posti di assistente di pneumologia.

*Area funzionale di chirurgia:*

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
undici posti di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di odontoiatria;
tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di urologia.

*Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:*

un posto di ispettore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale - divisione concorsi dell'unità sanitaria locale con sede presso il presidio ospedaliero «Consorziale» in Bari.

**86A0457**

### Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio - amministrazione economico-finanziaria, presso l'unità sanitaria locale BA/14.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio - amministrazione economico-finanziaria, presso l'unità sanitaria locale BA/14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Acquaviva delle Fonti (Bari).

**86A0460**

## OSPEDALE «SAN PAOLO» DI MILANO

### Concorso a posti di personale di varie qualifiche

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria (area di medicina);
un posto di primario di urologia (area di chirurgia);
un posto di tecnico di elettroencefalografia;
un posto di terapista della riabilitazione (operatore professionale collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

**86A0427**

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale collaboratore (infermiere professionale) ed aumento dei posti da undici a quarantasei.

In esecuzione al provvedimento n. 360 del 23 dicembre 1985 la commissione amministrativa di questo presidio multizonale ha disposto la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad operatore professionale collaboratore (infermiere professionale) con contestuale aumento dei posti da undici a quarantasei.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

**86A0428**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti - 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «*Gazzetta Ufficiale*» e *tutte le altre pubblicazioni ufficiali* sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le *Librerie depositarie indicate* nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | **90.000** |
| - semestrale | L. | **50.000** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | **180.000** |
| - semestrale | L. | **100.000** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | **20.000** |
| - semestrale | L. | **12.000** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | **75.000** |
| - semestrale | L. | **40.000** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | **20.000** |
| - semestrale | L. | **12.000** |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali: | | |
| - annuale | L. | **285.000** |
| - semestrale | L. | **160.000** |

- ***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | **600** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione | L. | **600** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **600** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **600** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **45.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *ogni 16 pagine o frazione* | L. | **600** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **25.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | **2.500** |

### Gazzetta Ufficiale su *MICROFICHES*
### (solo parte prima e supplementi ordinari)

| | | Prezzi di vendita *Italia* | *Estero* |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | **L. 1.000** | **1.000** |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | **L. 1.000** | **1.000** |
| | Spese per imballaggio e spedizione | **L. 1.500** | **1.700** |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | **L. 2.000** | **2.000** |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | **L. 6.000** | **6.000** |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | **L. 1.000** | **1.000** |
| | Spese per imballaggio e spedizione | **L. 1.500** | **1.700** |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | **L. 2.000** | **2.000** |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **82.000** |
| Abbonamento semestrale | L. | **45.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **600** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**